



CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E L'ENTE SANT'AGOSTINO DI ALFREDO MARTINI E C. S.N.C. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE-MEDICINA DELLO SPORT - ANNO 2016.

PREMESSO

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";
3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012, come modificata dalla DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ed integrata dalla D.G.R. n. 3275 del 16.3.2015, sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato, ai cui contenuti si rimanda integralmente;
5. che con la Deliberazione n. 4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale ha stabilito che l'attuale contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL ed erogatori sia integrato con l'indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, nonché delle modalità di applicazione delle regressioni tariffarie sino alla soglia per cui le strutture si impegnano ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale;

6. che ai sensi dell'art. 21, comma 5 della legge regionale n.33/2009, così come modificato dalla legge regionale 23/2015, gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;
7. che in data 30.12.2013 tra l'ASL di Cremona e SANT'AGOSTINO DI ALFREDO MARTINI E C.S.N.C. si è stipulato un contratto per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale/medicina dello sport;
8. che, ai sensi dell'art. 2 comma 8 della L.R. 23/2015 e della DGR n. X/4470 del 10.12.2015, l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana subentra, relativamente ai rapporti giuridici ed economici da presente contratto, alle cessate ASL di Cremona e Mantova.

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nell' Allegato alla DGR X/4702/2015, X/5118/2016 e X/5166/2016, ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 33/2009, così come modificata dalla legge regionale 23/2015;

Tutto ciò premesso

tra

l' **AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA** (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Mantova, in via dei Toscani, 1 – C.F./P.I. 02481970206, nella persona del Direttore Generale dott. Aldo Bellini, nato a Sarnico (BG) il 31.07.1961, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4669 del 23.12.2015

e

l'ente **SANT'AGOSTINO DI ALFREDO MARTINI E C. S.N.C.**, con sede in Cremona, piazza Vida n. 9, C.F.00776770190, nella persona del Legale Rappresentante dott. Alfredo Martini

si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato in data 30.12.2013, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:



Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.8, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL di Cremona e SANT'AGOSTINO DI ALFREDO MARTINI E C. S.N.C. in data 30.12.2013

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano a tutta la **produzione sia di attività di ricovero e cura che di attività legata alla erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale** prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS **per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia** e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerati a produzione effettiva, **secondo quanto previsto dalla normativa vigente**. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e della erogazione degli stessi. Ciò non significa altresì che queste prestazioni non debbano essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Quanto appena detto vale sia per le prestazioni di ricovero che per quelle di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2016.

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dal 01.01.16 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.16.



Art. 3 - Valorizzazione per le attività di ricovero e di specialistica

Per le **attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale** la quota di risorse corrisponde al valore calcolato secondo il disposto delle DGR X/4702/2015 e X/5166/2016, il tutto portato al 95% (**€128.946,00**), a cui sono da aggiungersi **€ 2.715,00** che corrispondono ad un'ulteriore quota pari a 2 punti percentuali, attribuita dalla ATS secondo i progetti di cui all'art.4 . La quota totale ammonta a **€ 131.661,00**, valore da considerarsi quale 97%. Tra il 97% e il 103% delle risorse, sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio analisi) e tra il 103% e il 106% fino al 60%.

Art. 4 - Progetti per il miglioramento della qualità dei servizi

Alla Struttura è destinata una quota di risorse di € 2.715,00 (2%) relativa alle attività di specialistica ambulatoriale, vincolata all'attuazione di specifici progetti sviluppati con la finalità di migliorare la qualità dei servizi erogati. La predetta quota sarà riconosciuta previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi definiti dal progetto di cui all'allegato del presente contratto.

Art. 5 - Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di ricovero e cura e di specialistica sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2016 le tariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri ed alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. L'erogatore, si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno con le risorse economiche negoziate, ad esclusione delle prestazioni di medicina dello sport.

Art. 6 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di ricovero a basso peso di cui all'allegato 2C del DPCM LEA e le prestazioni

ambulatoriali per cui, sempre sulla base del citato DPCM, sono previste delle limitazioni di accesso. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto .

Art. 7 - Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di specialistica ambulatoriale

I soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni date con la DGR 9581/09 e s.m.i. relativamente alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali il cui pieno rispetto rappresenta un'obbligazione contrattualmente rilevante.

Art.8 - Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per il periodo 1.1.2016 -31.12.2016, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99 e fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dall'accreditamento.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia. La validità del presente contratto è pertanto subordinata alla verifica con esito positivo dell'insussistenza delle suddette cause nel rispetto della certificazione antimafia.

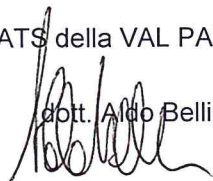
Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona, 30.05.2016

IL DIRETTORE GENERALE

ATS della VAL PADANA

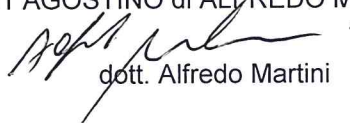
dott. Aldo Bellini



IL LEGALE RAPPRESENTANTE

SANT'AGOSTINO di ALFREDO MARTINI E C. S.n.c

dott. Alfredo Martini



ADDENDUM CONTRATTUALE
SANT'AGOSTINO

TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E QUALITÀ DEL DEBITO INFORMATIVO	Tempestività del debito informativo del flusso 28/SAN da parte degli erogatori	100% delle trasmissioni mensili entro la scadenza prevista
	Completezza del debito informativo del flusso 28/SAN da parte degli erogatori	≤ 1% di record 28/SAN in ritardo di due mesi oltre la scadenza prevista
PROMOZIONE ALLA SALUTE	Impegno a collaborare con il DIPS per la promozione della salute e dei corretti stili di vita nell'ambito del setting opportunistico dei programmi di screening (in riferimento alla deliberazione n. 69 del 29.02.2016 di Approvazione del Piano Integrato Locale degli Interventi di Promozione della salute per l'anno 2016)	

